

Decreto federale sull'impiego dell'esercito per la protezione di rappresentanze straniere

del 10 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 2003²,

decreta:

Art. 1

L'impiego dell'esercito per la protezione di rappresentanze straniere è approvato fino al 30 giugno 2004 al più tardi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 3 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 10 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

¹ RS 510.10

² FF 2003 3113